



**- PRIMA SEZIONE CIVILE -**  
**SETTORE DELLE CONTROVERSIE DI LAVORO**  
**E DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA**

Il Tribunale, in persona della dott.ssa \_\_\_\_\_, nello sciogliere la riserva assunta all'udienza dell'11 maggio 2021 pronuncia la seguente

**Ordinanza**

*ai sensi dell'art. 702 bis ss. cpc.*

nella causa pendente tra

con gli avv.ti \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_

**ricorrente**

e

**AZIENDA ULSS 8 BERICA,**

con gli avv.ti \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_

**REGIONE VENETO**

con l'Avvocatura Regionale del Veneto

**resistenti**

Premesso che:

- con ricorso ex art. 28 D. Lgs. 150/2011 e 44 D. Lgs. 286/98 la ricorrente, nata il [redacted] e cittadina moldava, sul presupposto di essere madre convivente della figlia [redacted] cittadina italiana, e fiscalmente a carico del genero [redacted], cittadino italiano, lamenta la discriminazione ai suoi danni da parte degli Enti pubblici resistenti a fronte della violazione e falsa applicazione degli artt. 24 Direttiva 2004/38/CE, 19 e 23 d.lgs 30/2007 e dell'art. 34 del D.lgs. 286/98 e domanda (previa rinuncia alla domanda cautelare inizialmente proposta):
  - a) che sia accertato il carattere discriminatorio del diniego da parte di Ulss 8 Berica di iscrizione gratuita al SSN nonché del contenuto delle Linee Guida di cui alla DGR 753/2019, che prevedono che gli ascendenti a carico dei cittadini italiani e quelli del coniuge come definiti dagli artt. 2 e 3 D. Lgs. 30/2007, nonché i genitori conviventi con il cittadino italiano debbano accedere alla iscrizione volontaria a pagamento al SNN;
  - b) che sia conseguentemente ordinato alla Regione Veneto e all'ULSS 8 Berica di cessare la condotta discriminatoria e di rimuoverne gli effetti, in particolare attraverso l'ammissione della ricorrente all'iscrizione obbligatoria e gratuita al Servizio Sanitario Nazionale e rinnovandole la tessera sanitaria con effetto retroattivo a far data dalla scadenza dell'ultima tessera, rimuovendo dalle linee guida adottate con D.G.R 753/2019 le clausole discriminatorie come sopra denunciate, sostituendole con disposizioni conformi alle disposizioni nazionali ed europolitane in materia;
  - c) che l'ULSS 8 e la Regione Veneto siano condannate in solido al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali causati alla ricorrente con la condotta discriminatoria di cui sopra, quantificati quanto al danno patrimoniale in € 1620,94, e quanto al danno non patrimoniale (per lesione dei diritti assoluti all'uguaglianza, alla dignità e alla salute) nella somma che il Tribunale riterrà di giustizia;
  - d) che sia ordinata la pubblicazione della decisione su un quotidiano di tiratura nazionale ex art. 28, comma 7 D. Lgs. 150/2011. Con vittoria di spese di lite;
- Ulss 8 Berica e Regione Veneto domandano il rigetto del ricorso perché infondato in diritto. Con vittoria di spese di lite;

rilevato che:

- il caso in esame trova la propria disciplina nel combinato disposto tra l'art. 63 comma 2 l. n. 833/1978, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, l'art. 34 comma 1 lett. b) del

- Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, d. lgs. n. 286/1998 e l'art. 19 comma 2 d. lgs. n. 30/2007;
- l'art. 63 comma 2 l. n. 833/1978 stabilisce infatti l'obbligo, per tutti i cittadini soggetti all'obbligo della dichiarazione dei redditi *"a versare annualmente un contributo per l'assistenza di malattia, secondo le modalità di cui ai commi seguenti, valido anche per i familiari che si trovino nelle condizioni indicate nel precedente comma"*. Il comma 1 stabilisce che *"i cittadini che, secondo le leggi vigenti, non sono tenuti all'iscrizione ad un istituto mutualistico di natura pubblica sono assicurati presso il servizio sanitario nazionale"*;
  - l'art. 34 comma 1 d. lgs. n. 286/1998, inserito nel Titolo V del testo Unico volto a regolare, tra l'altro, il trattamento dello straniero in ambito sanitario, recita poi: *"Hanno l'obbligo di iscrizione al Servizio sanitario nazionale e hanno parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani per quanto attiene l'obbligo contributivo [...] gli stranieri regolarmente soggiornanti [...] per motivi familiari"* (comma 1 lett. b);
  - ebbene, a tale categoria appartiene senz'altro la ricorrente, che come risulta dal doc. 19 allegato al ricorso è titolare di Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'UE;
  - d'altra parte l'art. 19 comma 2 d. lgs. n. 30/2007, che ha recepito la previsione contenuta nell'art. 24 della Direttiva 2004/38/Ce, stabilisce (seppur con riferimento ad un'ipotesi di legame con lo Stato italiano di grado addirittura inferiore rispetto a quello presente nel caso di specie) che: *"[...] ogni cittadino dell'Unione che risiede, in base al presente decreto, nel territorio nazionale gode di pari trattamento rispetto ai cittadini italiani nel campo di applicazione del Trattato. Il beneficio di tale diritto si estende ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente"*;
  - come già chiarito da questo Tribunale, non è invece pertinente il richiamo operato dall'Ulss 8 alla previsione dell'art. 29 d. lgs. n. 286/98 (nel combinato disposto tra il comma 1 lett. b e il comma 3 lett. b-bis). La norma, infatti, mira a disciplinare una questione del tutto diversa, e cioè l'ingresso per ricongiungimento familiare (tra gli altri) dei genitori stranieri e a carico, e fa espresso riferimento al ricongiungimento col cittadino straniero soggiornante nel territorio nazionale. La ricorrente, al contrario, è madre di una cittadina italiana e, come già si è detto, è pacifico il suo diritto al soggiorno stabile sul territorio nazionale;
  - di tale norma, d'altra parte, non è possibile *"fare applicazione analogica, perché ai sensi dell'art. 12 c. 2 detta operazione ermeneutica è praticabile esclusivamente nei*

*casi non regolati da una specifica disposizione, mentre qui si tratta di ipotesi come detto regolata dall'art. 34 c. 1 lettera b) del D.Lgs. 286/98"* (ordinanza Tribunale di Vicenza proc. n. 1424/2019);

- parimenti, non condivisibile è la tesi delle resistenti secondo cui il rigetto della domanda dovrebbe conseguire anche all'insussistenza in capo alla ricorrente dei requisiti previsti dall'art. 7 comma 2 d. lgs. n. 30/2007. Secondo Ulss 8 e regione Veneto, tale norma *"estende il diritto di soggiorno del cittadino U.e. di cui al par. 1 (e dunque subordinato alla sussistenza delle medesime condizioni) anche ai suoi familiari non aventi cittadinanza di uno Stato membro [...]. Ne consegue che i cittadini U.e. e i loro familiari non U.e. possono bensì circolare liberamente negli Stati membri ma, ove vogliano soggiornarvi per più di 3 mesi, devono tutti soddisfare le condizioni di cui all'art. 7 [comma 1] della direttiva: e dunque, tutti coloro che non siano lavoratori subordinati o autonomi devono disporre di un'assicurazione malattia che copra tutti i rischi nello Stato membro ospitante"*;
- l'interpretazione ora richiamata contrasta innanzitutto con il dato letterale della disposizione. La norma, infatti, espressamente richiede che le condizioni indicate al comma 1 dell'art. 7 d. lgs. n. 30/2007 siano soddisfatte non già dai *"familiari"* (plurale) non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, ma dal *"cittadino dell'Unione"* (singolare) che essi accompagnino o raggiungano, come si evince dall'uso del verbo *"risponda"* (alle condizioni di cui al comma 1, lettere a), b) o c), declinato alla terza persona singolare;
- in ogni caso, è assorbente la considerazione del fatto che la disposizione è impropriamente richiamata, essendo ancora una volta funzionale alla disciplina di una questione - quella del diritto a *"soggiornare nel territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi"* - che qui non viene in rilievo, in quanto la ricorrente è pacificamente titolare di una Carta di soggiorno permanente (doc. 19 ricorso);
- le linee guida approvate dalla Giunta Regionale del Veneto nel giugno 2019, in particolare laddove equiparano la condizione del cittadino straniero a quella del soggetto che ha ottenuto la cittadinanza italiana/UE, risultano pertanto in contrasto con la suddetta ricostruzione, e non trovano alcuna giustificazione nelle disposizioni di legge vigenti o nell'ordinamento sovranazionale. Trattasi peraltro di indicazioni *"che costituiscono mera indicazione interpretativa della normativa vigente, di rango nazionale, e che non possono certamente limitarne o modificarne gli effetti. Alcun rilievo hanno in merito le considerazioni svolte dalla resistente sul riparto di competenze tra Stato e Regioni di cui all'art. 117 Cost., che potrebbero valere, al più,*

*ove fosse in discussione il contenuto di una norma legislativa regionale.*" (ordinanza Tribunale di Vicenza proc. n. 1424/2019);

- alle considerazioni sopra svolte consegue l'accertamento del carattere discriminatorio delle condotte delle resistenti, in ragione della nazionalità;
- con l'adozione della Delibera n. 753/2019, ed in particolare con la previsione di cui all'art. 9.1.2., infatti, la Giunta Regionale della regione Veneto ha introdotto un'ingiustificata disparità di trattamento a svantaggio del familiare convivente a carico di un cittadino "*che abbia acquisito la cittadinanza italiana o comunitaria*" rispetto ai familiari a carico di chi sia cittadino italiano sin dalla nascita, oltre che rispetto ai familiari che accompagnano o raggiungono i "*cittadini UE che si recano o soggiornano in uno stato membro diverso da quello in cui hanno la cittadinanza*". Ulss 8 Berica, d'altro canto, in qualità di pubblica amministrazione competente in merito all'iscrizione degli aventi diritto al servizio sanitario nazionale, avrebbe dovuto provvedere ai relativi adempimenti, previa disapplicazione della Delibera n. 753/2019 in quanto configgente con la legislazione nazionale applicabile al caso di specie e con la previsione self executive contenuta nell'art. 24 della direttiva 2004/38/CEE (recepito dall'art. 19 d. lgs. n. 30/2007);
- non vale d'altra parte a superare le predette considerazioni, né tantomeno a rimuovere gli effetti della discriminazione *de qua* la sopravvenuta deliberazione della giunta regionale n. 578 / DGR del 04/05/2021 depositata dalla Regione Veneto con nota del 10.5.2021. Trattasi infatti di un provvedimento con il quale la Regione ha sì disposto l'iscrizione al SSN a titolo obbligatorio, tra gli altri, dei genitori del coniuge fiscalmente a carico di cittadini italiani che abbiano fatto ingresso sul territorio nazionale dopo il 5 novembre 2008 per ricongiungimento familiare/coesione, i quali al momento del rinnovo del permesso di soggiorno abbiano raggiunto il 65° anno di età (tra cui vi è la ricorrente), ma lo ha fatto: a) *ex nunc*; b) in via provvisoria; c) "*con riserva di richiedere agli stessi il versamento del contributo dovuto ai sensi del D.M. 8 ottobre 1986, nel caso in cui sia confermata in via giurisdizionale la legittimità delle disposizioni contenute, in relazione alla presente fattispecie di cittadini extracomunitari, nella DGR n. 753/2019*", il che non esclude la cessazione della materia del contendere;
- ciò chiarito, la condanna all'iscrizione della ricorrente al servizio sanitario nazionale costituisce una effettiva misura di rimozione degli effetti pregiudizievoli delle condotte discriminatorie delle amministrazioni resistenti, così come la condanna delle resistenti in solido alla rifusione in favore della ricorrente delle ingenti spese affrontate, come

allegato da ultimo nelle note conclusive (pag. 9), per la cura delle proprie molteplici patologie, sulle quali non vi è in atti alcuna contestazione nemmeno in punto di *quantum*;

- non può essere invece accolta la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale che sarebbe conseguito al rifiuto di iscrizione della ricorrente al servizio sanitario nazionale, dal momento che nessuna specifica allegazione in tal senso è rinvenibile in ricorso;
- quanto alle ulteriori domande, trattasi di rimedi che non appaiono funzionali alla tutela del diritto soggettivo azionato dalla ricorrente. Le domande vanno per questa ragione rigettate;
- ogni ulteriore questione è assorbita;
- le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

Il giudice, ogni diversa domanda, eccezione o istanza disattesa o assorbita:

- condanna Ulss 8 Berica a provvedere all'iscrizione obbligatoria e gratuita al Servizio Sanitario Nazionale e a rinnovarle la tessera sanitaria con effetto retroattivo a far data dalla scadenza dell'ultima tessera;
- condanna le resistenti, in solido tra loro, al risarcimento del danno patrimoniale subito dalla ricorrente per effetto delle proprie condotte discriminatorie, con il pagamento in favore di quest'ultima della somma di euro 1620,94 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei titoli al saldo;
- rigetta ogni altra domanda;
- condanna le resistenti in solido alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di lite, che liquida in euro 3500,00, di cui 43,00 per esborsi, oltre spese generali, iva e cpa.

**SI COMUNICHI ALLE PARTI COSTITUITE.**

Vicenza, 12/05/2021.

Il giudice

dott. ssa Giulia Beltrame